



CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI MOBILI

(Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del DSS del 13 marzo 2019)

Art.1 Oggetto e Finalità

Il presente codice di autoregolamentazione, adottato nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 782 e 783 del Codice Civile e dalle disposizioni interne vigenti, ed approvato con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione gratuita al patrimonio del Dipartimento stesso di beni mobili, in modo che le acquisizioni in questione siano:

- a) conformi e rispondenti ai programmi di investimento e alle necessità dipartimentali con utilità per l'attività istituzionale della struttura generalmente intesa;
- b) atte a migliorare la qualità delle prestazioni erogate e a promuovere innovazione, cultura e sviluppo delle attività istituzionali;
- c) in linea con i principi generali di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

Si applica in caso di offerte di beni mobili da parte di chiunque, persone fisiche e non, che – avendone titolo e desiderio – intendano legittimamente donare al Dipartimento di Scienze della Salute.

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente codice di autoregolamentazione deve intendersi per:

Donazione: il contratto con il quale – per puro spirito di liberalità – una parte “donante” arricchisce l'altra “donatario”, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione;

Donante: persona fisica o giuridica che, avendone titolo, intende conferire un bene ad un'altra parte;

Donatario: soggetto che riceve la donazione;

CTA: Comitato Tecnico Amministrativo dell'Ateneo Fiorentino di cui all'art. 24 dello Statuto;

Modico valore: la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 del CC).

- o Il modico valore si determina in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante). L'esiguo valore della donazione è idoneo a recare pregiudizio ai terzi, che quindi non si ritiene opportuno tutelare imponendo il requisito di forma di cui all'articolo precedente. La forma solenne avrebbe, peraltro, un costo sproporzionato rispetto al valore del bene, finendo per disincentivare le donazioni di modico valore.
- o Per tradizione si intende la consegna della cosa nelle mani del donatario. Risulta in tal modo certa ed inequivocabile la volontà del donante.

- o Per atto pubblico si intende quel documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto con le prescritte formalità da un funzionario pubblico o da un privato che esercita una funzione pubblica (ufficiale rogante), al quale l'ordinamento ha attribuito la relativa potestà.

Art.3 Titolarità

L'Università degli Studi di Firenze ha la capacità di accettare donazioni in base alle norme vigenti. Le strutture Dipartimentali possono essere beneficiarie dirette delle donazioni in conformità alle disposizioni regolamentari interne.

Art. 4 Principi generali

Il Dipartimento può accettare donazioni soltanto a seguito di una valutazione relativa a:

- Finalità lecita della donazione
- Compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e fini istituzionali dell'ente
- Necessità del Dipartimento e idoneità della donazione in relazione a dette necessità;
- Effetti della donazione in termini economici ed organizzativi su processi gestionali della struttura;
- Sostenibilità degli eventuali costi di installazione e manutenzione della donazione
- Coerenza della donazione con l'attività istituzionale dell'ente
- Assenza di conflitti di interesse di cui all'articolo seguente.

Art. 5 Conflitti di interesse

Le donazioni devono essere rispondenti ai bisogni della struttura con esclusione di ogni possibile conflitto tra interesse pubblico, perseguito dal Dipartimento, e interessi privati.

Pertanto il Dipartimento si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l'accettazione di donazioni nei casi in cui le stesse:

- a) vadano contro l'etica o possano creare una lesione all'immagine dell'Università;
- b) costituiscano un vincolo per l'Università come indicato al successivo articolo;
- c) possano determinare una violazione del Codice Etico e di Comportamento dell'Università;
- d) implicino un conflitto di interessi anche potenziale fra Dipartimento e donante.

Art. 6 Donazioni non ammesse

Il Dipartimento di Scienze della Salute non potrà accettare donazioni quando:

- a) il donante ha avuto o è prevedibile che possa avere nell'immediato futuro un rapporto di approvvigionamento o proposte di acquisto nei confronti del donatario;
- b) esistono limitazioni in capo al beneficiario dell'atto di liberalità;
- c) la valutazione dei costi di gestione del bene o attrezzatura scientifica, dei costi indiretti di utilizzazione, degli eventuali costi di trasporto, della presenza di personale da adibire al funzionamento ed utilizzazione della struttura, delle eventuali trasformazioni dei locali e degli impianti per accogliere il bene, della compatibilità con le attrezzature e strumentazioni già disponibili, faccia venire meno la convenienza;
- d) non esista un mercato concorrenziale per l'acquisto di materiali di consumo necessari al funzionamento delle attrezzature oggetto della donazione;
- e) esista una correlazione diretta fra la donazione e i rapporti convenzionali che intercorrono o che potranno intercorrere anche potenzialmente tra donante e donatario;
- f) l'erogazione sia suscettibile di produrre, nel soggetto erogante, un vantaggio patrimoniale in termini di immagine pubblicitaria, incompatibile con lo spirito di liberalità che muove una donazione.

g) i beni siano deteriorati e quindi non si presentino pronti all'uso e comunque tali da richiedere immediati interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 7 Modalità operative

- a) La proposta di donazione dovrà essere indirizzata al Direttore di Dipartimento a cura del donante ed essere completa delle attestazioni previste, secondo apposito modulo predisposto dal Dipartimento, e nello specifico:
- generalità del donante per una esatta identificazione dello stesso;
 - descrizione del bene, completo di marca ed eventuali manuali, certificazioni e garanzie oltre allo stato del bene;
 - dichiarazione di modico o non modico valore (rispetto allo stato patrimoniale del donante);
 - oneri eventualmente connessi (es. trasporto a carico del donatario)
 - dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
- b) il Direttore del Dipartimento valuterà la rispondenza della donazione del bene mobile ai principi di cui agli articoli precedenti.
- c) Terminata la fase istruttoria la proposta di donazione verrà portata in approvazione al Consiglio di Dipartimento e trasmessa successivamente all'Ufficio Legale di Ateneo per l'istruzione della pratica per il parere del Comitato Tecnico Amministrativo.
- d) Qualora trattasi di donazioni di beni mobili di modico valore non sarà necessaria la sottoscrizione di atto pubblico e pertanto, a fronte del parere espresso dal CTA la donazione verrà accettata con decreto del Direttore Generale dell'Ateneo fiorentino.
- e) Qualora si trattasse di donazioni dichiarate superiori al modico valore dovrà essere redatto e sottoscritto un atto pubblico a pena di nullità a cura degli uffici centrali competenti.

Art. 8 Trasparenza

Il Dipartimento prevedrà apposita sezione sul proprio sito web istituzionale nell'ambito della quale è possibile acquisire ogni informazione utile e la relativa modulistica.

Art. 9 Trattamento dei dati

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

- Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti volontariamente o acquisiti automaticamente dall'applicativo per i reclami è la stessa Università degli Studi di Firenze.
- Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è nominato con Decreto del Direttore Generale
- Referente per la protezione dei dati raccolti in attuazione del presente codice dal Dipartimento di Scienze della Salute è il Responsabile Amministrativo del Dipartimento.
- I dati personali raccolti e trattati in attuazione del presente codice saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR, l'Università degli Studi di Firenze, il trattamento dei dati personali raccolti sulla base delle istanze pervenute avverrà esclusivamente per perfezionare le eventuali donazioni.

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali non è necessario richiedere il consenso scritto.

La conservazione degli stessi sarà limitata al tempo necessario a perfezionare le donazioni per un periodo massimo di 1 anno. Successivamente gli stessi saranno conservati a tempo indeterminato in forma anonima per motivi esclusivamente statistici.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella pagina dedicata Protezione Dati del sito web istituzionale (Informativa Terzi e Collaboratori).